

COMUNE DI VERGATO

(Prov. Bologna)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 18.04.1994,
modificato con deliberazione consiliare n. 34 del 13.03.1995.

Art. 1 Finalità

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2 Procedure

1. L'osservanza delle procedure dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3 Pubblicità

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

2. Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto da qualsiasi cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni.

3. Esso avviene previo pagamento dei soli costi e dei diritti previsti dalle vigenti leggi, come deliberati dalla Giunta Municipale.

Attività sportive e ricreative del tempo libero

Art. 6

a) di anno in anno con atto di Giunta Comunale, sentita la Commissione consigliare ai servizi sociali, viene fissato il minimo vitale al di sotto del quale sarà concesso il contributo pari all'importo della tassa.

2. In merito alla voce h) si procede nel modo seguente:

h) alla contribuzione economica a favore di soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico al fine del pagamento totale o parziale della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni.

g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;

e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;

d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;

c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;

b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;

a) alla protezione e tutela del bambino;

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale sono principalmente finalizzati:

Assistenza e sicurezza sociale

Art. 5

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono quelli specificati negli articoli seguenti.

Settori di intervento

Art. 4

1. Gli interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui sopra per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

Art. 7 Sviluppo economico

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) a contributi annuali a favore dell'Associazione Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone e attività particolari esistenti nel territorio comunale.

Art. 8 Attività culturali ed educative

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;

b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;

c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;

d) a favore dei soggetti non professionali che promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;

e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

Tutela dei valori ambientali e tutela degli animali

Art. 9

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali, esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente e la tutela degli animali;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali e la tutela degli animali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Nell'ambito di tali interventi possono essere concessi contributi, alle istituzioni scolastiche statali e non statali purché autorizzate e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto Ministeriale, per la partecipazione a progetti comunali di educazione ambientale, con particolare riferimento alla raccolta differenziata della carta.

Art. 10

Interventi straordinari

1. Al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti possono essere concessi contributi per iniziative e manifestazioni che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune. Lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

Art. 11 Soggetti ammessi

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di persone residenti o normalmente presenti nel territorio comunale, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;

b) di Enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c) di enti privati, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

Modalità di erogazione dei contributi

Art. 12

1. Nessuna sovvenzione, contributo, sussidio o ausilio finanziario può essere concesso a persone o enti pubblici e privati che abbiano scopo di lucro. Fanno eccezione gli interventi di natura socio-assistenziale erogati a favore di persone che versano in condizioni di indigenza.
2. In caso di pluralità di richiedenti nello stesso settore di intervento, qualora le disponibilità dell'ente siano insufficienti, verranno, nell'ordine, riconosciute prioritarie le richieste avanzate da enti pubblici, associazioni private che perseguano fini di pubblica utilità ed infine soggetti privati.
3. Si prescinde dal predetto ordine di priorità nel caso di interventi di assistenza e sicurezza sociale richiesti da soggetti privati che versino in condizioni di indigenza.
4. Per la concessione di contributi o di altri benefici, gli interessati dovranno inoltrare al Comune apposita istanza scritta e debitamente documentata.
5. Il provvedimento di concessione dovrà essere adottato nel pieno rispetto della normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di pericolosità sociale.
6. Per i contributi socio-assistenziali di cui alla lettera g) dell'art. 5 del presente regolamento, da erogare nel caso di massima urgenza, si fa riferimento all'art. 3 del Regolamento comunale per il servizio di economato.

Albo dei beneficiari
Art. 13

1. E' istituito, fin dal 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

3. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Suddivisione dell'albo
Art. 14

1. L'albo è suddiviso nei settori d'intervento di cui agli articoli precedenti e, pertanto, ordinati come appresso:

- ☒ a)-assistenza e sicurezza sociale;
- ☒ b)-attività sportive e ricreative del tempo libero;
- ☒ c)-sviluppo economico;
- ☒ d)-attività culturali ed educative;
- ☒ e)-tutela dei valori ambientali;
- ☐ f)-interventi straordinari;

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo, codice fiscale;

b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;

c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;

d) durata, in mesi, nell'intervento;

e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto

luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare);

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

a) denominazione o ragione sociale, natura dell'Ente o forma associata o societaria, codice fiscale;

b) indirizzo;

c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;

d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;

e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Redazione e pubblicazione dell'albo

Art. 15

1. Alla redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio Servizi Sociali, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'Albo Pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità.

4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, una volta eseguito ai sensi dell'art. 46 della L. 8/6/90 n. 142 e dello Statuto Comunale, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

2. La Segreteria provvederà ad inserire il presente Regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.